

COMUNE DI MORTARA

Provincia di Pavia

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 14/2022 del 16 novembre 2022

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI “PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2022-2024: MODIFICA AL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022 E TRIENNALE 2022/2024”

Il giorno 16 del mese di novembre dell'anno duemila ventidue, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Delibera n. 52 del 29/12/2020 con decorrenza dell'incarico a far data dal 1° gennaio 2021, nelle persone di Albertoni Franco (Presidente), Rachele Capristo e De Vito Michele, si è riunito in videoconferenza (skype) per esprimere il proprio parere (ex art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale, n. 171 del 17-10-2022.

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, n. 171 del 17-10-2022, avente ad oggetto: “PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2022-2024: MODIFICA AL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022 E TRIENNALE 2022/2024”;

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che: *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 14-bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 che ha introdotto a decorrere dal 30.03.2019 il comma 5-sexies all'art. 3 del D.L. n. 90 del 2014 disponendo che *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione della capacità assunzionale per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*
- l'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che ha previsto il superamento delle norme relative la capacità assunzionale a decorrere dall'entrata in vigore di un apposito DPCM che dovrà attuare le disposizioni già previste nel D.L. e precisamente il DPCM. 17 marzo 2020 – *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato sulla G.U. 27/4/2020 n. 108;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

PRESO ATTO che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

CONSIDERATO che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

TENUTO CONTO della Determinazione del Responsabile del Personale n. 375 del 20-05-2022 con la quale sono stati quantificati i limiti di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020 modificati a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2021 e che rileva il valore soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel 2022 pari al 22,74% e dichiara che il tetto massimo della spesa di personale per l'anno 2022 pari ad € 2.891.074,38;

RILEVATO che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

PRESO ATTO che:

- la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 23 del 24/02/2022 avente per oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024. Ricognizione dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.165/2001 come modificato dalla L. 12/11/2011 N. 183. Approvazione";
- il Consiglio Comunale ha adottato la delibera n. 12 del 24/03/2022 ha approvato la nota di aggiornamento del DUP 2022-2024;
- la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 136 del 20/09/2022 avente per oggetto: "Atto di indirizzo per attuazione del potenziamento del servizio sociale comunale con previsione di assunzione di n. 1 assistente sociale;
- la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 157 del 06/10/2022 avente per oggetto "Modifica programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024" in merito alla quale lo scrivente Collegio aveva rilasciato il Parere n. 13/2022 del 05 ottobre 2022;

CONSIDERATO che con la Proposta in oggetto si propone di modificare il "PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2022-2024: MODIFICA AL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022 E TRIENNALE 2022/2024" ed in essa sono adeguatamente motivate le modifiche proposte;

TENUTO CONTO che l'art. 1 della Legge di Bilancio n. 178/ 2020, commi 797 e seguenti ai fini del potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali, prevede la concessione di un contributo economico statale, di natura strutturale, per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte, in particolare il comma 797 e che il successivo comma 801 della predetta legge contiene l'espressa previsione per cui alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3-septies del DL n. 104/2020, in base alla quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 (art. 33 del DL n. 34/2019) per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni;

PRESO ATTO che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

RILEVATO che:

- l'Ente si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento al 31-12-2021 pari a 15.475;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 – 2020 – 2021) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al 22,74%, al di sotto della percentuale massima ammissibile di incremento della spesa di personale, pari al 27%, per un importo pari ad euro 486.543,74;
- l'Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2022-2024 non prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- l'Ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il TURNOVER disponibile derivante dalle cessazioni 2016/2020, calcolato secondo le precedenti previsioni normative, ammonta ad euro 258.434,34
- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di MORTARA ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018

(art. 5, comma 1 del DM) per un importo di euro 461.600,11;

- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;

RILEVATO che con l'atto in esame:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- non sono previste assunzioni a tempo determinato;
- le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza e sono previste unicamente assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati come dalle tabelle allegate alla proposta di delibera e di seguito riportate:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022-2024 ANNUALITA' 2022				
BUDGET ASSUNZIONALE 2022 D.M. 17 MARZO 2020 € 461.600,11				
UNITA' DI PERSONALE	CONTRATTO	MOTIVAZIONE	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO	SPESA EURO
n. 1 – cat. D posizione economica di accesso iniziale Profilo: Assistente sociale	a tempo pieno ed indeterminato		SCORRIMENTO GRADUATORIE VIGENTI In alternativa CONCORSO PUBBLICO	33.939,03
n. 1 – cat. D posizione economica di accesso iniziale Profilo: Istruttore Direttivo settore Lavori Pubblici	a tempo pieno ed indeterminato	Sostituzione pensionamento	MOBILITA' VOLONTARIA In alternativa SCORRIMENTO GRADUATORIE VIGENTI CONCORSO PUBBLICO	33.939,03
TOTALE				67.878,06

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022-2024 ANNUALITA' 2023			
UNITA' DI PERSONALE	CONTRATTO MOTIVAZIONE	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO	SPESA EURO
N. 1 - cat B posizione economica di accesso iniziale Profilo: Collaboratore Amministrativo	a tempo pieno e indeterminato	SCORRIMENTO GRADUATORIE VIGENTI In alternativa CONCORSO PUBBLICO	29.267,62
N. 3 – cat. C posizione economica di accesso iniziale Profilo: Agente Polizia Locale	a tempo pieno e indeterminato	SCORRIMENTO GRADUATORIE VIGENTI In alternativa CONCORSO PUBBLICO	98.261,57
TOTALE			127.529,20

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022-2024 ANNUALITA' 2024			
UNITA' DI PERSONALE	CONTRATTO MOTIVAZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA EURO
N. 1 - cat. B posizione economica di accesso iniziale Profilo: Collaboratore Amministrativo	a tempo pieno e indeterminato	SCORRIMENTO GRADUATORIE VIGENTI In alternativa CONCORSO PUBBLICO	29.267,62
N. 1 - cat. C posizione economica di accesso iniziale Profilo: Istruttore Amministrativo	a tempo pieno e indeterminato	SCORRIMENTO GRADUATORIE VIGENTI In alternativa CONCORSO PUBBLICO	31.252,22
TOTALE			60.519,85

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili di servizio competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RAMMENTA che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani al Dipartimento della funzione pubblica. entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ACCERTA che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 quale parte integrante della apposita sezione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) così come proposto consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in relazione alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 171 del 17-10-2022 “PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2022-2024: MODIFICA AL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022 E TRIENNALE 2022/2024”.

Loro sedi, 16 novembre 2022

Il Collegio dei Revisori

firmato digitalmente
(Franco Albertoni)

firmato digitalmente
(Capristo Rachele)

firmato digitalmente
(De Vito Michele)